

IN LINEA CON BRUXELLES

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER
LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI:
caratteristiche e funzionamento

Lunedì 11 dicembre 2023

**Il nuovo Regolamento europeo per la protezione
delle indicazioni geografiche per i prodotti
artigianali e industriali**





SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il 27 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **Regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali**, il primo strumento europeo per la tutela dei prodotti non agroalimentari.

Il Regolamento costituisce una delle principali proposte del **piano d'azione sulla proprietà intellettuale presentato dalla Commissione europea nel novembre 2020** ed integra la già esistente protezione UE per le indicazioni geografiche nel settore agricolo.

Nello specifico, il Regolamento stabilisce norme concernenti (Art. 1):

- **la registrazione, la protezione e i controlli per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali in possesso di una data qualità, reputazione o un'altra caratteristica legata alla loro origine geografica;**
- **le indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale istituito nell'ambito dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.**

Dal **1° dicembre 2025** sarà possibile presentare la domanda di registrazione per il riconoscimento della tutela IGP di prodotti artigianali e industriali.

OBBIETTIVI DEL REGOLAMENTO (Art. 2)

Una registrazione semplice ed efficiente delle indicazioni geografiche, anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili

La creazione di valore aggiunto mediante il contributo a una concorrenza leale sul mercato

Uno sviluppo economico locale che contribuisca alla tutela del know-how e del patrimonio comune

DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO

I controlli e l'applicazione efficaci relativi ai prodotti artigianali e industriali, e la commercializzazione dei prodotti artigianali e industriali in tutta l'Unione

Informazioni affidabili e una garanzia di autenticità dei prodotti designati da un'indicazione geografica per il consumatore

I compiti, i diritti e le responsabilità necessari ai produttori per la gestione delle indicazioni geografiche

AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 3)

Il provvedimento si applica esclusivamente ai prodotti *artigianali e industriali*



→ **Sono esclusi dall'ambito di applicazione i prodotti agricoli o alimentari, i vini e le bevande spiritose.**

DEFINIZIONI CHIAVE

(Art. 4)

<i>prodotti artigianali e industriali</i>	<p>a) Prodotti realizzati interamente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito;</p> <p>b) Prodotti realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine.</p>
<i>produttore</i>	Operatore impegnato in una o più fasi di produzione di prodotti artigianali e industriali.
<i>associazione di produttori</i>	Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto.
<i>tradizionale</i>	Qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l'immissione sul mercato.
<i>termine generico</i>	<p>a) il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente realizzato o commercializzato, è diventato il nome comune del prodotto nell'Unione;</p> <p>b) un termine comune all'interno dell'Unione, descrittivo del tipo di prodotto o delle proprietà del prodotto;</p> <p>c) un termine che non si riferisce a un prodotto specifico.</p>



REQUISITI PER L'INDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (Art. 6)

Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come identificazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

- **essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;**
- **la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso;**
- **almeno una delle sue fasi di produzione ha luogo nella zona geografica delimitata.**



I prodotti contrari all'ordine pubblico sono esclusi dalla protezione come indicazioni geografiche.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA

<p><i>Disciplinare di produzione</i> (Art. 9)</p>	Il nome da proteggere come IG
	Il tipo di prodotto
	La descrizione del prodotto
	La specificazione della zona delimitata e le informazioni che ne stabiliscono il legame con il prodotto
	Gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata
	La descrizione dei metodi di produzione ed eventualmente delle pratiche specifiche utilizzate
	Informazioni relative all'imballaggio qualora questo debba avere luogo nella zona geografica delimitata
	Qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto
	L'indicazione di ogni singola fase di produzione effettuata in un paese diverso dallo Stato membro di cui è originario il nome del prodotto
	Altri requisiti previsti dagli Stati membri o da un'associazione di produttori
<p><i>Documento Unico</i> (Art. 10)</p>	Il nome da proteggere come indicazione geografica
	Il tipo di prodotto
	Una descrizione del prodotto ed eventualmente informazioni relative all'imballaggio e all'etichettatura
	Una delimitazione concisa della zona geografica
	La descrizione del legame del prodotto con la zona geografica delimitata
<p><i>Documentazione di accompagnamento</i> (Art. 11)</p>	Il nome e i recapiti del richiedente
	Il nome e i recapiti dell'autorità competente designata e, se del caso, dell'organismo di certificazione
	Informazioni su eventuali limitazioni dell'uso e della protezione dell'IG, nonché su eventuali misure transitorie proposte dal richiedente o dall'autorità nazionale competente
	Qualsiasi informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro o dal richiedente

DOCUMENTO UNICO (Art. 10)

Se il richiedente è una **micro, piccola o media impresa (MPMI)** o un'associazione di produttori costituita unicamente da MPMI, l'autorità competente designata dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori o del singolo produttore si adopera per fornire assistenza, su richiesta del richiedente e fatta salva la decisione sulla domanda, nella preparazione del documento unico conformemente alla sua prassi amministrativa.



ALLEGATO II

MODULO STANDARD PER I DOCUMENTI UNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Documento unico di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

[Indicare il nome come figura al punto 1:] «...»

Numero UE: [esclusivamente per uso UE]

1. Nome o nomi [dell'indicazione geografica proposta] ...
[Indicare il nome da proteggere come indicazione geografica oppure il nome registrato in caso di richiesta di modifica del disciplinare di produzione]
 2. Stato membro o paese terzo ...
 3. Descrizione del prodotto
 - 3.1. Tipo di prodotto ...
 - 3.2. Descrizione del prodotto designato dal nome di cui al punto 1. ...
[Per identificare il prodotto, utilizzare le definizioni e le norme per esso comunemente utilizzate. Nella descrizione del prodotto devono esserne messe in risalto le specificità, utilizzando unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici, tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo o gli obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo]
 - 3.3. Fasi di produzione specifiche che devono avere luogo nella zona geografica delimitata ...
[Giustificare eventuali restrizioni o deroghe]
 - 3.4. Norme specifiche in materia di imballaggio del prodotto designato dal nome di cui al punto 1 ...
[Se del caso, giustificare eventuali restrizioni riguardanti il prodotto in modo specifico]
 - 3.5. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto designato dal nome di cui al punto 1 ...
[Se del caso, giustificare eventuali restrizioni]
 4. Definizione concisa della zona geografica ...
[Se opportuno, inserire una cartina della zona geografica]
 5. Legame con la zona geografica ...
[Indicare il legame tra la zona geografica e la data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto.
A tal fine, indicare su quali di tali fattori si basa il legame, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame]
- Riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione (che l'autorità competente o l'Ufficio aggiungerà, una volta disponibile)



AUTODICHIARAZIONE

(Art. 51)

Per un prodotto designato da un'IG e originario dell'Unione, **la verifica della conformità al disciplinare di produzione corrispondente è effettuata mediante un'autodichiarazione.**

L'autodichiarazione è un documento in forma armonizzata in cui i produttori, che possono essere rappresentati da un rappresentante autorizzato, sotto la loro esclusiva responsabilità, **indicano che il prodotto è conforme al disciplinare di produzione corrispondente.**

I produttori presentano un'autodichiarazione all'autorità competente **prima dell'immissione del prodotto sul mercato e, successivamente alla sua introduzione, ogni tre anni.** In caso di modifiche al disciplinare di produzione che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione va aggiornata.

Se dopo una verifica ritiene che le informazioni fornite nell'autodichiarazione siano complete e coerenti e non ha altre riserve, **l'autorità competente rilascia un certificato di autorizzazione all'uso dell'IG per il prodotto in questione.**

In caso di evidenti errori o incongruenze nell'autodichiarazione, il produttore ha la possibilità di completarla o correggerla.

In caso di non conformità, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.



AUTODICHIARAZIONE (Art. 51)

Modulo standard

GU L del 27.10.2023 IT

ALLEGATO I

MODULO STANDARD PER L'AUTODICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 51

Autodichiarazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

1. Nome e indirizzo del produttore: ...
[Indicare il nome e l'indirizzo dell'operatore (impresa o produttore individuale) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato dell'impresa o del produttore, che firma l'autodichiarazione per conto dell'impresa o del produttore]

2. Associazione di produttori: ...
[Se del caso, indicare il nome e l'indirizzo dell'associazione di produttori di cui il produttore fa parte]

3. Nome e tipo di prodotto: ...
[Indicare il nome con tutte le proprietà con cui il prodotto designato dall'indicazione geografica è o sarà commercializzato nonché la tipologia merceologica in cui rientra il prodotto]

4. Stato del prodotto: ...
[Precisare se il prodotto è già sul mercato o no]

5. Siti di produzione: ...
[Indicare tutti i siti di produzione, con indirizzo, recapiti e attività (fasi di produzione conformemente al disciplinare di produzione) ivi svolte]

6. Nome, numero e data di registrazione dell'indicazione geografica: ...
[Il presente requisito può essere soddisfatto allegando all'autodichiarazione il corrispondente estratto elettronico del registro]

7. Documento unico: ...
[Indicare le informazioni del documento unico: il nome e la descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le informazioni relative all'imballaggio e all'etichettatura, compreso l'eventuale uso del simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette, nonché una definizione concisa della zona geografica]

8. Descrizione delle misure prese dal produttore per garantire la conformità del prodotto al disciplinare di produzione: ...
[Indicare tutte le misure (controlli e verifiche) adottate dal produttore stesso, dall'associazione di produttori o da un terzo successivamente alla presentazione dell'ultima autodichiarazione, unitamente a una sintesi di ciascuna misura della tabella sottostante]

Punto di controllo (*)	Valore di riferimento (†)	Autocollaborazione (AC) Controllo interno (CI) o controllo esterno (CE) (‡)	Frequenza (¶)	Persona responsabile del controllo	Metodo di controllo	Documento di riferimento

(*) Punto di controllo: la fase o le fasi del punto di controllo del processo di produzione in cui è applicata la misura di controllo.
(†) Valore target di riferimento, se del caso, che deve essere conseguito presso il punto di controllo.
(‡) AC: controllo eseguito dal produttore; CI: controllo eseguito dall'associazione di produttori; CE: controllo eseguito da un organismo di certificazione dei prodotti o una persona fisica.
(¶) Frequenza: intervallo tra i controlli.

(*) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L 2023/2411 del 27.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj>)

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj> 53/56

IT GU L del 27.10.2023

9. Informazioni supplementari: ...
[Indicare ogni altra informazione ritenuta pertinente per la valutazione di conformità del prodotto al disciplinare di produzione, ad es. campioni di etichetta se nel disciplinare di produzione in questione sono previste norme relative all'etichettatura]

10. Dichiarazione di conformità ai requisiti del disciplinare di produzione:
Con la presente dichiaro che il prodotto di cui sopra, con le relative caratteristiche e componenti, è conforme al disciplinare di produzione corrispondente. Sono stati eseguiti tutti i controlli e tutte le verifiche necessari per la corretta determinazione della conformità.
Sono consapevole del fatto che, in caso di falsa dichiarazione, possono essere imposte sanzioni.

Firmato a nome e per conto di:


(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma): _____


ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj> 54/56

La verifica basata sull'autodichiarazione non impedisce ai produttori di far verificare a organismi di certificazione dei prodotti o a persone fisiche la conformità del prodotto al disciplinare di produzione.

1° STEP - REGISTRAZIONE DELLE IG: FASE NAZIONALE (Art. 12-20)



2° STEP - REGISTRAZIONE DELLE IG: PROCEDURE A LIVELLO DI UNIONE (Art. 21-29)





MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DI UN'OPPOSIZIONE (Art. 15)

Un'opposizione si basa su uno o più dei seguenti motivi:

- **l'indicazione geografica proposta non possiede i requisiti per la protezione previsti dal Regolamento;**
- **la registrazione dell'indicazione geografica proposta costituisce un *termine generico*, un *omonimo* o, a causa di un *marchio che gode di notorietà* o di un *marchio notoriamente conosciuto*, il nome proposto è tale da indurre in errore il consumatore rispetto alla vera identità del prodotto;**
- **la registrazione dell'indicazione geografica proposta pregiudica l'esistenza di un nome identico o simile utilizzato nella prassi commerciale o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della data di pubblicazione della domanda.**



PROTEZIONE DELL'IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (Art. 40)

Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione sono protette da:

- qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell'IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione, **qualora questi siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o qualora l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'IG protetta;**
- **qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto come IG**, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l'IG protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile;
- **qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, così come l'utilizzo per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine;**
- **qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;**



COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI (Art 45)

Le associazioni di produttori devono garantire che i membri dell'associazione provvedano alla continua **conformità al disciplinare di produzione quando utilizzano l'IG protetta.**

Inoltre, le associazioni di produttori si occupano dei seguenti compiti:

- **elaborare e modificare il disciplinare di produzione e istituire controlli di conformità interni;**
- **avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'IG;**
- **assumere impegni in materia di sostenibilità;**
- **adottare misure per migliorare le prestazioni dell'IG;**
- **lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'IG;**
- **sviluppare attività volte a garantire che il prodotto designato dall'IG sia conforme al disciplinare di produzione;**
- **adottare qualsiasi altro provvedimento per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'IG.**

TASSE

(Art. 65)

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse a copertura dei costi della fase nazionale delle procedure previste dal presente regolamento, segnatamente i costi sostenuti per il trattamento delle domande, delle opposizioni, delle richieste di modifica del disciplinare di produzione, delle richieste di cancellazione e dei ricorsi.

Le tasse esigibili a norma del regolamento sono ragionevoli e proporzionate e tengono conto della situazione delle MPMI al fine di favorire la competitività dei produttori. L'importo di tali tasse non supera i costi sostenuti per l'esercizio dei compiti a norma del Regolamento.

La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso della tassa di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame.

**A CURA DELL'UFFICIO
CNA BRUXELLES**



Elisa Vitella
Responsabile CNA Bruxelles

Rue Joseph II 36/38 B-1000 Bruxelles
Tel. 0032 2 230 74 29 - 230 72 219
bruxelles@cna.it